

2° caso – addebito disciplinare per elaborati alunni

La questione prende l'avvio da un episodio accaduto presso l'Istituto Alfa, nell'ambito della manifestazione indetta in occasione della Giornata della Shoah, relativamente ad alcune slides elaborate da studenti dell'Istituto e proiettate a un gruppo composto anche da altri allievi.

La proiezione mostrava figure e immagini relative alla persecuzione degli ebrei negli anni 30/40: esse venivano ripetutamente accostate a fotografie riguardanti le politiche del Governo, allora in carica, in tema di immigrazione.

Soggetti anonimi, presenti al momento della proiezione delle slides accompagnate da un sonoro, riprendevano le immagini che, divulgate su alcuni social networks, erano oggetto di pesanti commenti, con accuse di istigazione all'odio, plagio e strumentalizzazione politica: le stesse giungevano così a conoscenza degli organi centrali del Ministero.

Il giorno successivo la Direzione Generale competente disponeva i necessari accertamenti sulla vicenda. Gli accertamenti ispettivi si protraevano fino al giorno successivo: la Dirigente Tecnica, nel corso dell'ispezione, ascoltava sia le professoresse referenti del progetto che alcuni alunni.

Nelle more della definizione dell'attività ispettiva, il Dirigente Scolastico dell'Istituto formulava una relazione, nella quale dichiarava, tra l'altro, che "le immagini proiettate contengono infelici e non veritieri accostamenti tra la situazione degli anni quaranta e quella odierna. Le stesse si prestano, possibilmente, anche a una distorta interpretazione della realtà storiografica. Nelle more di ulteriori accertamenti, il sottoscritto nella qualità di Dirigente Scolastico di una istituzione scolastica Statale si dissocia da quanto possa essere stato usato durante l'azione didattica in possibile offesa e pregiudizio verso terzi, non condividendone né l'impostazione storica né gli accostamenti".

La relazione ispettiva veniva, quindi, depositata: dalle conclusioni emergeva la responsabilità della Docente, che aveva condotto l'attività di preparazione alla giornata della Shoah, per aver consapevolmente guidato ed ispirato gli studenti in accostamenti del tutto erronei dal punto di vista storico. E, dunque, nell'aver travalicato i limiti posti dalla Costituzione e dagli atti normativi di ogni ordine e grado posti alla libertà di insegnamento.

Si avviava così un procedimento disciplinare con l'addebito di avere avuto un comportamento non conforme ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente' e che, a seguito di tale contestazione e dell'audizione, veniva notificato alla Prof.ssa il provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio per giorni quindici, ai sensi dell'art. 495 D.l.vo n° 297/1994, che veniva impugnata dinanzi al Tribunale del Lavoro.

La Docente censurava l'addebito disciplinare, affermando che esso consisteva nel non avere impedito la libera espressione del pensiero degli allievi. Deduceva, dunque, l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata per genericità della contestazione e per insussistenza dell'addebito e ne chiedeva l'annullamento, con condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno relativo alla lesione della propria reputazione personale e professionale, da liquidarsi equitativamente in Euro 10.000,00, ovvero nella somma ritenuta congrua dal Tribunale.

Tribunale sez. lav. - Palermo, 14/12/2020, n. 3907

L'Amministrazione scolastica, ritualmente costituitasi, deduceva preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di genericità della contestazione disciplinare, sollevata dalla difesa avversaria, mentre nel merito sosteneva l'assoluta legittimità dell'operato dei propri organi, rilevando che la condotta ascritta era quella di avere consapevolmente ispirato e guidato gli studenti in accostamenti del tutto erronei dal punto di vista storico e quindi nell'aver travalicato i limiti posti alla libertà di insegnamento.

Rilevava, infine, l'insussistenza di qualsiasi propria responsabilità in ordine a condotte diffamatorie di cui è stata vittima la Prof.ssa, attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione sociale, che dovevano ascrivere esclusivamente alla condotta illecita di terzi estranei.

Il Tribunale disattende il primo motivo di ricorso relativo alla genericità della contestazione, ritenendo che la stessa offrisse, almeno nel suo nucleo centrale, la descrizione con sufficiente grado di determinatezza dei fatti addebitati alla docente: le si contesta, infatti, da un lato di aver orientato gli alunni nella preparazione del materiale e, dall'altro, l'omesso controllo, prima della divulgazione in ambito scolastico, dei contenuti dell'elaborato, forieri di una interpretazione distorta della realtà storica.

Il Tribunale accoglie tuttavia il ricorso nel merito.

Anzitutto, si afferma che **l'Amministrazione scolastica, su cui ricadeva l'onere della prova circa i presupposti di fatto oggettivi e soggettivi che hanno determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare, non abbia fornito alcun riscontro probatorio circa la condotta censurata**, sintetizzata nella contestazione dell'aver consapevolmente guidato ed ispirato gli studenti in accostamenti del tutto erronei dal punto di vista storico, ipotizzando che la docente abbia voluto capziosamente indirizzare gli alunni verso le conclusioni cui sono pervenuti nell'elaborato da loro realizzato: *“[...] Non vi è, quindi, alcun valido riscontro probatorio in ordine ad interventi della docente, diretti ad indirizzare la formazione del convincimento degli studenti sulle realtà storiche oggetto di confronto e sulla interpretazione degli eventi. Deve, quindi, escludersi che la Prof.ssa Dell'Ar. abbia posto in essere attività di indirizzo, ispirazione, condizionamento, indottrinamento degli studenti per indurli alle conclusioni rappresentate nell'elaborato multimediale prodotto”*.

Si esamina, poi, il secondo profilo della condotta oggetto di contestazione, cioè **l'omissione di controllo sul prodotto multimediale realizzato dagli alunni**.

Anche questo profilo viene ritenuto insussistente, sulla base delle seguenti considerazioni:

“[...] Un elaborato di ricerca svolto dagli alunni durante l'attività scolastica costituisce una delle forme di esercizio della libertà di manifestazione del pensiero garantita costituzionalmente dall'art. 21 Cost. (tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione) ed i cui limiti sono costituiti dal rispetto delle norme penali e dal buon costume.

Pertanto, il controllo che il docente ha l'obbligo di effettuare, se non vuole incorrere in responsabilità, deve essere esclusivamente finalizzato alla verifica del rispetto di tali limiti e soltanto allorché si possa ravvisare ictu oculi una violazione dei medesimi, perché le espressioni contenute nell'elaborato costituiscano reato o siano contrarie al buon costume, nella ristretta accezione recepita dalla giurisprudenza penale, può inibirne la divulgazione anche soltanto nell'ambito della classe o dell'Istituto, deferendo immediatamente la questione al dirigente scolastico per tutte le eventuali iniziative, anche di natura disciplinare.

*Ma nel caso in esame, l'elaborato multimediale confezionato dagli allievi, pur presentando la già evidenziata forzatura ed approssimazione nel paragone tra eventi storici del passato e quelli della storia recente **non integrava alcun illecito penale**, dovendosi rilevare, tra l'altro, come il commento sonoro, che è esplicativo del contenuto delle immagini, sia stato caratterizzato da assoluta continenza verbale e da toni pacati e non offensivi, mentre le interpretazioni soggettive date agli eventi storici, anche attraverso un improprio accostamento di immagini, rientrano pienamente nella libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelata e nel legittimo esercizio del diritto di critica.*

Il controllo della docente non poteva, quindi, superare tale ambito, pregiudicando l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito.

Infatti, il D.P.R. n° 249/98 (statuto dei diritti degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria), che costituisce l'attuazione, nell'ambito della comunità scolastica dei principi di cui agli artt. 2 e 21 della Costituzione, prevede all'art. 1, comma 4, che: La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Una condotta del docente volta ad impedire che le conclusioni, sia pur opinabili, manifestate dagli studenti nell'elaborato multimediale realizzato, venissero rese note nell'ambito della comunità scolastica cui erano originariamente destinate, si sarebbe posta in contrasto con tali principi.

Le stesse, infatti, dovevano ricondursi al legittimo esercizio del diritto di critica, che costituisce una delle espressioni della libertà di manifestazione del pensiero.”

Anche la vaga contestazione secondo cui la docente abbia operato in modo superficiale, perché non ha tenuto conto della portata dell'azione didattica intrapresa, “appare del tutto inconsistente, sia alla luce dell'infondatezza dei primi due profili, cui è logicamente connessa, esprimendo la stessa una mera valutazione sintetica dell'operato del lavoratore, come delineato dalle condotte prima attribuitegli, sia perché non indica in precisi termini positivi quale fosse la condotta doverosa esigibile dall'insegnante”.

In virtù di tali considerazioni, deve ritenersi l'insussistenza dell'illecito disciplinare contestato, non essendo la Prof.ssa venuta meno ai doveri e alla correttezza inerenti alla propria funzione.

Il Tribunale ha, tuttavia, respinto la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente per la lesione della sua reputazione personale e professionale.

Ed, infatti, l'Amministrazione Scolastica ha l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare (art. 55 sexies, comma 3, D.l.vo n° 165/01) ed il Dirigente competente, destinatario di una segnalazione avente rilevanza disciplinare, non poteva che disporre i necessari accertamenti ed instaurare il relativo procedimento, dovendo rispondere personalmente di omissioni o ritardi di atti di quest'ultimo o anche di valutazioni irragionevoli o manifestamente infondate sulla insussistenza dell'illecito.

I commenti di cui la Prof.ssa. è stata destinataria sui c.d. social network sono da attribuire alla piena ed esclusiva responsabilità dei rispettivi autori e ad esse del tutto estranea l'Amministrazione che ha adempiuto ai propri obblighi istituzionali.

E se l'esercizio del potere disciplinare ha determinato l'irrogazione di una sanzione disciplinare rivelatasi illegittima ad un approfondito vaglio giudiziale, tuttavia non risulta dimostrato l'imprescindibile nesso di causalità tra i danni lamentati e il provvedimento impugnato.